

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 26617 Anno 2016**

**Presidente: ROTUNDO VINCENZO**

**Relatore: PETRUZZELLIS ANNA**

**Data Udiienza: 24/05/2016**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

1. **[REDACTED]**, nato a Genova il 18/06/1965  
avverso la sentenza del 04/12/2014 della Corte d'appello di Genova  
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 04/12/2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità di **[REDACTED]** in ordine al reato continuato di cui all'art. 348 cod. pen. commesso tra il 04/06/2007 ed il 30 novembre 2008, previo accertamento della prescrizione dei precedenti episodi e conseguente rideterminazione della sanzione.

Nell'imputazione si contesta all'interessato lo svolgimento di attività riservata a commercialisti ed a consulenti del lavoro, titoli professionali mai conseguiti.

2. Ha proposto ricorso la difesa di **[REDACTED]** con il quale si denuncia il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. consistente, quanto all'azione riguardante lo svolgimento di attività quale commercialista, nella mancata valutazione della carenza di dolo, conseguente all'incertezza nelle determinazioni della norma che disciplina l'esercizio delle professioni, che integra il precetto penale, valutata in relazione alla natura e forma dell'attività svolta

dall'interessato attraverso una società, il cui oggetto ricomprendeva proprio le attività di consulenza prestate. Tali elementi di fatto vengono valorizzati a sostegno di una buona fede nell'interpretazione delle norme, che escluderebbe il dolo.

Quanto all'attività del consulente del lavoro si circoscrive la condotta ad un unico atto, di mera richiesta di informazioni presso l'Ispettorato del lavoro, che non realizza la condotta tipica del reato.

3. Con memoria depositata il 02/03/2016 si richiama la natura degli atti compiuti, che sarebbe riservata alla competenza specifica e non esclusiva del commercialista, in forza del d.P.R. 27/10/1953 n.1067, analogamente a quanto previsto anche dalla successiva disposizione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2. Quanto al primo profilo deve sottolinearsi che la pronuncia impugnata ha limitato l'accertamento di responsabilità ai reati compiuti dopo l'approvazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nel presupposto che proprio la più compiuta individuazione contenuta in tale provvedimento degli atti riservati ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili, attraverso una distinzione tra gli atti consentiti alle due categorie professionali, dia conto in maniera analitica delle attribuzioni proprie di entrambe le attività.

Cosicché il presupposto formale su cui è fondato il ricorso –sostanziale equiparazione delle attività consentite nelle due normative succedutesi nel tempo in materia- risulta testualmente smentito dall'interpretazione che di tali disposizioni ha operato la pronuncia della Corte di merito.

In relazione alle condotte realizzate in tale arco temporale proprio per l'analiticità dei riferimenti non è profilabile il richiamo ad una insufficiente chiarezza della norma richiamata dalla disposizione penale applicata, e quindi la correlata astratta possibilità di un difetto di dolo sul punto. Altrettanto irrilevante a tal fine risulta il richiamo alle modalità attraverso le quali si è espletata l'attività di [redacted], per il tramite la partecipazione ad una società fornitrice di servizi, poiché quel che rileva è che colui il quale ha offerto la prestazione professionale, diretta o mediata attraverso lo schermo societario, sia in possesso dei requisiti professionali idonei ad assicurarle.

k

F...i, colui il quale ha garantito le prestazioni contabili richiamate nel capo di imputazione risulta pacificamente non in possesso del titolo di studio ed abilitativo idoneo alla prestazioni -in tema di tenuta di servizio elaborazione dati, raccolta fatture attive e passive, registrazione corrispettivi, liquidazione Iva, liquidazione di situazioni periodiche con prospettive di costi e ricavi- offerte alla parte lesa.

Il richiamo svolto nel ricorso alla pronuncia della Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione in argomento (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 dep. 23/03/2012, Cini, Rv. 251820) risulta così del tutto eccentrico rispetto all'oggetto del giudizio, posto che nella specie il F...i ha incontestabilmente svolto, in maniera professionale e continuativa, una serie di atti che sono univocamente individuati, sulla scorta della normativa applicabile al periodo in contestazione, di competenza specifica di professione per cui non era in possesso di titolo abilitativo, sicché proprio in forza dei principi evocati dalla sentenza richiamata, sussistono entrambe le condizioni che sostengono l'accertamento della consumazione del reato contestato.

Tali elementi risultano con chiarezza posti in luce nella sentenza impugnata, attraverso il richiamo alle acquisizioni processuali con il cui contenuto il ricorrente non si confronta, riproponendo censure di merito.

3. Nello stesso senso eccentriche rispetto a quanto accertato nella sentenza risultano le deduzioni svolte con riferimento allo svolgimento di attività tipiche della funzione di consulente del lavoro, per le quali anche l'interessato era privo di titolo abilitativo; rispetto ad esse nel ricorso ci si limita alla pretesa di una estemporaneità dell'attività, non riconducibile allo svolgimento di alcuno specifico atto riservato al professionista, contrastata da quanto accertato in sentenza sulla base di individuati elementi di prova, i cui risultati non sono sottoposti a contestazione.

Sul punto, conseguentemente, risulta formulata una censura che denota la mancanza di correlazione con la sentenza oggetto di impugnazione, e ne rivela la manifesta infondatezza.

4. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/05/2016